



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 - c/o Casa dello Sport C.O.N.I. - 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 - Fax +39 0432 204195
cplnd.udine@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 21/12/2020

Sommario

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA	3
LUTTO.....	3
DILAZIONE PAGAMENTI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021	3
COMUNICAZIONI F.I.G.C.	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A DELLA F.I.G.C.	4
COMUNICAZIONI L.N.D.	4
CIRCOLARE N. 45 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	4
CIRCOLARE N. 46 DELLA L.N.D. – REGOLAMENTO ANTIDOPING 2021	4
CIRCOLARE N. 47 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	4
CIRCOLARE N. 48 DELLA L.N.D. – CONTROLLI ANTIDOPING EMERGENZA COVID19.....	4
CIRCOLARE N. 49 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	4
CIRCOLARE N. 50 DELLA L.N.D. – CIRCOLARE N.38-2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI ..	4
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE	5
CHIUSURA UFFICI.....	5
RITIRO CARTELLINI	5
RITIRO CARTELLINI AMATORI	5
COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE	5
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021	5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	6
SEGRETERIA.....	6

CENTRI CALCISTICI DI BASE E SCUOLE DI CALCIO – S.S. 2020/2021	6
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021	10
GIUSTIZIA SPORTIVA	11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	11

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Preso atto che il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 dicembre 2020, applica all'intero territorio nazionale le misure restrittive per gli spostamenti per le cosiddette "zone rosse",

considerato che, con il C.U. n. 53 del 14.12.2020 si sarebbero dovute tenere le elezioni per le cariche regionali del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia F.I.G.C. L.N.D. in data 03 gennaio 2021 nel luogo e nelle modalità indicate nel medesimo Comunicato,

tenuto conto che non è risultato possibile modificare il luogo né le modalità di svolgimento dell'Assemblea, questa viene convocata per il giorno

Sabato 09 Gennaio 2021

presso la Palestra sita in "Bella Italia Efa Village" in Viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro (UD), alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione, con lo stesso Ordine del Giorno.

Alla luce di quanto sopra, le candidature dovranno essere depositate entro il giorno lunedì 04 gennaio 2021; all'uopo gli uffici del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in tale data, osserveranno il seguente orario di apertura: **dalle ore 09.00 alle ore 12.00.**

INVIO DELEGHE

Si comunica che le deleghe saranno inviate a ciascuna Società a mezzo PEC. Solo alle Società provviste di PEC le deleghe verranno inviate tramite Posta Raccomandata (anticipata via mail).

LUTTO

=====
E' mancato

ADRIANO ZUCCO

Presidente dell'A.S.D. Piedimonte.

Ai Familiari ed alla società giungano le condoglianze più sentite da parte di tutto il movimento calcistico della nostra Regione.

Dilazione pagamenti per le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D. Stagione Sportiva 2020/2021

Al fine di consentire alle società di poter perfezionare il pagamento di quanto dovuto con maggior tempo a disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti ha previsto una modifica in deroga alle date di scadenza dei pagamenti come così di seguito specificato:

Seconda rata: ulteriore 30% dell'importo globale **entro il termine perentorio del 10 Febbraio 2021;**

Terza rata: ulteriore 20% dell'importo globale **entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2021;**

Quarta rata: saldo restante 20% **entro il termine perentorio del 20 Marzo 2021.**

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A DELLA F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 137/A della F.I.G.C. dd. 17.12.2020 inerente le “Modalità operative per gli accreditamenti, le designazioni e le candidature delle elezioni federali territoriali”.

COMUNICAZIONI L.N.D.

CIRCOLARE N. 45 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 45 della L.N.D. dd. 14.12.2020 inerente le “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

CIRCOLARE N. 46 DELLA L.N.D. – REGOLAMENTO ANTIDOPING 2021

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 46 della L.N.D. dd. 14.12.2020 inerente il “Regolamento Antidoping 2021”.

CIRCOLARE N. 47 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 47 della L.N.D. dd. 15.12.2020 inerente le “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

CIRCOLARE N. 48 DELLA L.N.D. – CONTROLLI ANTIDOPING EMERGENZA COVID19

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 48 della L.N.D. dd. 15.12.2020 inerente i “Controlli Antidoping Emergenza COVID-19”.

CIRCOLARE N. 49 DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 49 della L.N.D. dd. 16.12.2020 inerente le “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

CIRCOLARE N. 50 DELLA L.N.D. – CIRCOLARE N.38-2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 50 della L.N.D. dd. 18.12.2020 inerente la “Circolare n.38-2020 del Centro Studi Tributarî”.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la **Delegazione Provinciale di Udine** resterà **CHIUSA** al pubblico fino a nuove disposizioni.

Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406

RITIRO CARTELLINI

Si informa che i cartellini delle sotto elencate Società sono disponibili per il ritiro, previo accordo con il Delegato Antonio Bruno:

ANCONA, AURORA BUONACQUISTO, APD BASILIANO, BRIAN LIGNANO, BUTTRIO, CASTIONESE, CJARLINS MUZANE, COLLOREDO DI M., COM. LESTIZZA, FORUM JULII, FULGOR, FUTSAL UDINESE, GEMONESE, LAVARIAN MORTEAN ESPERIA, MAGNANO, MAJANESE, MALISANA, MOIMACCO, NIMIS, NUOVA CALCIO POCENIA, NUOVA OSOPPO, PALMARKET PAGNACCO, POZZUOLO, PRO FAGAGNA, RAGOGNA, RANGERS, REANESE, RISANESE, RIVE D'ARCANO FLAIBANO, SAN DANIELE, SERENISSIMA PRADAMANO, TAGLIAMENTO, TARENTO FUTSAL, TRIVIGNANO, U.P. TAVAGNACCO, UDINE KEEPFIT, UDINE UNITED RIZZI CORMOR, UNIONE CALCIO 3 STELLE, VALNATISONE, VILLANOVA.

RITIRO CARTELLINI AMATORI

BC TOREAN PULFERO, DEPORTIVO FC, U.C. 3 STELLE.

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 Luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

CATEGORIA/NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15		
DA RIN PUPPEL GADETTA NICOL	15/11/2005	ASD MAGNANO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

CENTRI CALCISTICI DI BASE E SCUOLE DI CALCIO – S.S. 2020/2021

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina.

Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2020/2021, sono state pubblicate sul CU n.5 del SGS (pubblicato in data 31 luglio 2020), scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile e Scolastico (www.figc.it/it/giovani).

Le tipologie previste anche per la s.s. 2020/2021 sono:

- 1) *Centro Calcistico di Base (CCB)*,
- 2) *Scuola di Calcio (SC)*,
- 3) *Scuola di Calcio di Élite (SCE)*.

RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO ÉLITE

Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio, è indispensabile:

- 1) Rispettare i requisiti generali pubblicati sul CU n.5 SGS e già pubblicati sul CU FVG n.11 del 17/8/2020;
- 2) Presentare il **Modulo di presentazione della società** (allegato n.2 del CU SGS n.1 – il file in formato DOC è allegato anche al presente CU) **ENTRO il 14 settembre 2020** per le *Scuole di Calcio* e *Scuole di Calcio Élite* (da inviare all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) o **ENTRO il 20 ottobre 2020** per i *Centri Calcistici di Base* (da inviare alla Delegazione territorialmente competente e all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it);
- 3) compilare il **Modulo on line di censimento del settore giovanile**, secondo le modalità già specificate nel CU SGS n.1 e che verranno anche prossimamente ribadite sui CU regionale e territoriali, **ENTRO IL 30 novembre 2020**

A fronte della documentazione pervenuta, di seguito l'elenco aggiornato delle *Scuole di Calcio élite*, *Scuole di Calcio* e *Centri Calcistici di Base* del Friuli Venezia Giulia per la s.s. 2020/2021.

SCUOLE DI CALCIO ELITE s.s. 2020-21

DELEGAZIONE DI GORIZIA

A.S.D. FIUMICELLO 2004

DELEGAZIONE DI PORDENONE

A.S.D.COM. FIUME VENETO BANNIA

A.S.D. COM. FONTANAFREDDA

PORDENONE CALCIO SRL

DELEGAZIONE DI TRIESTE

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

US TRIESTINA CALCIO 1918

A.S.D. ZAULE RABUIESE

DELEGAZIONE DI UDINE

A.S.D. ANCONA
A.S.D. DONATELLO S.S.D.
A.S.D. POL. CODROIPO
A.S.D. S.S. SANGIORGINA
UDINESE CALCIO SPA
A.S.D. UDINE UNITED RIZZI CORMOR
A. S.D. UNION MARTIGNACCO

SCUOLE DI CALCIO s.s. 2020-21

DELEGAZIONE DI GORIZIA

A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

DELEGAZIONE DI PORDENONE

A.S.D. LIVENTINA SAN ODORICO
A.S.D. TORRE

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD SANT'ANDREA SAN VITO

DELEGAZIONE DI UDINE

A.S.D. OL3
ASD UPC TAVAGNACCO

SCUOLE DI CALCIO A 5 s.s. 2020-21

A.S.D. MACCAN PRATA CALCIO A 5

CENTRI CALCISTICI DI BASE s.s. 2020-21

DELEGAZIONE DI GORIZIA

A.S.D. AQUILEIA
A.S.D. ARIS SAN POLO
A.S.D. AUDAX SANROCCHESI
A.S.D. AZZURRA
A.S.D. CORMONESE
A.S.D. GRADESE
A.S.D. ISONZO
A.S.D. I.S.M. GRADISCA
A.S.D. JUVENTINA
A.S.D. MARIANO
A.S.D. PEGASUS PRO FARRA
A.S.D. PRO GORIZIA
A.S.D. PRO ROMANS MEDEA
A.S.D. RONCHI CALCIO
A.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO
S.S.D. SOVODNJE
A.S.D. TEREZIANA STARANZANO
A.S.D. TORVISCOSA
A.S.D. TRIESTINA ISONTINO
A.S.D. TURRIACO 1922
A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE

A.S.D. UNIONE FRIULI ISONTINA
A.S.D. VILLA
A.S.D. VILLESSE CALCIO

DELEGAZIONE DI PORDENONE

A.S.D. ARZINO
A.S.D. AURORA PORDENONE
A.S.D. CALCIO AVIANO
A.S.D. CALCIO ZOPPOLA
A.S.D. CASARSA
A.S.D. CAVOLANO
A.S.D. GS CONDOR
A.S.D. CORDONONESE 3S
A.S.D. CORVA
G.S.D. FIDES
A.S.D. MANIAGO
A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT
A.S.D. PORTUS NAONIS
A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE
A.S.D. PRATA CALCIO
A.S.D. PRAVIS 1971
S.S.D. PRODOLONESE
A.S.D. PRO FAGNIGOLA
A.S.D. REAL CASTELLANA
A.S.D. SACILESE
A.S.D. SALESIANA DON BOSCO
A.S.D. SAN FRANCESCO
A.S.D. SAP RAMUSCELLESE
A.S.D. SAN QUIRINO
A.S.D. SANVITese
A.S.D. SARONECANEVA
A.S.D. SAVORGNANESE
A.S.D. SPAL CORDOVADO
U.S. SPILIMBERGO
A.S.D. TAMAI
A.S.D. TIEZZO 1954
A.S.D. TILAVENTINA
A.S.D. UNION PASIANO
A.S.D. UNION RORAI
A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO
A.S.D. VALVASONE ARZENE S. MART.
A.S.D. VIVARINA
A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
S.S.D. VELOX PAULARO

DELEGAZIONE DI TRIESTE

A.S.D. BREG
A.S.D. CLUB ALTURA
A.S.D. DOMIO
A.S.D. N.K. KRAS REPEN
A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

A.S.D. MONTUZZA
A.S.D. MUGLIA FORTITUDO
A.S.D. POL.OPICINA
A.S.D. PRIMORJE 1924
A.S.D. SISTIANA SESLJAN
A.S.D. TRIESTINA VICTORY
A.S.D. TS & FVG FOOTBALL ACADEMY
S.S. VESNA
C.S.D. ZARJA A.S.D.

DELEGAZIONE DI UDINE

A.S.D. AMICI DELLO SPORT VISCO
A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO
A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO
A.S.D. AURORA BUONACQUISTO
A.S.D. ARTENIESE
A.S.D. BRIAN LIGNANO
A.S.D. BUIESE
A.S.D. CENTRO SEDIA CALCIO
A.S.D. CJARLINS MUZANE
A.S.D. COMETAZZURRA
A.S.D. COMUNALE GONARS
A.S.D. CORNO CALCIO
A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO
A.S.D. FORUM JULII CALCIO
A.S.D. FULGOR
A.S.D. GEMONESE
A.S.D. LAVARIAN MORTEAN ESPERIA
A.S.D. MAGNANO
A.S.D. MAJANESE
SSDRL MANZANESE CALCIO
A.S.D. MOIMACCO
A.S.D. MORUZZO
A.S.D. NUOVA OSOPPO
A.S.D. PALMA CALCIO
A.S.D. PALMARKET PAGNACCO
A.S.D. PRO FAGAGNA
A.S.D. REANESE
A.S.D. RIVE D'ARCANO FLAIBANO
A.S.D. RIVOLTO
A.S.D. SAN GOTTARDO
A.S.D. SANTAMARIA
A.S.D. SEDEGLIANO
A.S.D. SERENISSIMA PRADAMANO
A.S.D. CALCIO TEOR
A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE
A.S.D. UNION 91
A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI
A.S.D. VALNATISONE

CENTRI CALCISTICI DI CALCIO A 5 s.s. 2020-21

DELEGAZIONE DI PORDENONE

A.S.D. PORDENONE CALCIO A 5

DELEGAZIONE DI UDINE

A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA C. 5

A.P.D. BASILIANO C.5

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 Luglio 2020 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

CATEGORIA/NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1° Anno (2009)		
RIZZI VANESSA	20/01/2008	ASD MAGNANO
PAPPACENA MARGHERITA	02/11/2008	ASD FIUMICELLO 2004
Esordienti 2° Anno (2008)		
CHIASELOTTO GIADA	14/06/2007	ASD FIUMICELLO 2004
Esordienti Misti		
DOARDO GIORGIA	06/11/2007	ASD MAGNANO
POLETTI MARTINA	11/01/2007	ASD SARONECANEVA
ROS ASIA	16/04/2007	ASD SARONECANEVA
CURUMI ADELA	04/01/2007	ASD UP COM.TAVAGNACCO
CERVELLIN ALESSANDRA	22/08/2007	ASD UP COM. TAVAGNACCO
CAINERO CHIARA	30/09/2007	ASD UP COM.TAVAGNACCO
CARLOTTO EMMA	04/03/2007	ASD UP COM. TAVAGNACCO
ALESSANDRONI GIULIA	21/01/2007	UDINESE CALCIO
COMELLO MATILDA	13/12/2007	UDINESE CALCIO
KOCINA MILENA	03/01/2007	UDINESE CALCIO
MANCO SHARI	06/12/2007	UDINESE CALCIO
PAPAGNA GIULIA	15/05/2007	UDINESE CALCIO
PIZZATO TINA	25/06/2007	UDINESE CALCIO
Pulcini 1°Anno (2011)		
CASALI ALICE	08/11/2010	ASD MAGNANO
CANTARUTTI JEZABEL	17/03/2010	UDINESE CALCIO
PALMISANO ALESSIA	12/06/2010	UDINESE CALCIO
SORGENTE JESSICA MARIA	09/08/2010	UDINESE CALCIO
STELLA GIULIA	11/11/2010	UDINESE CALCIO
TAMAY EMILY	19/09/2010	UDINESE CALCIO
ZINABU BEZA HABTAMU	09/09/2010	UDINESE CALCIO
DELLA MORA ELISABETTA	29/12/2010	UDINESE CALCIO

Pulcini Misti

BOER MATILDA	07/02/2009	ASD CORDENONESE 3S
LONGO SABRINA	16/06/2009	US TRIESTINA CALCIO 1918
GARGIULO CARMEN	13/08/2009	US TRIESTINA CALCIO 1918
PELLIZZARI GIORGIA	28/05/2009	ASD AURORA BUONACQUISTO
BEDIN FRANCESCA	06/04/2009	UDINESE CALCIO
CAFARELLI SARA	24/03/2009	UDINESE CALCIO
DELLA MORA REBECCA	01/10/2009	UDINESE CALCIO
GIATTI GINEVRA	05/06/2009	UDINESE CALCIO
GIORDANO TERESA	07/09/2009	UDINESE CALCIO
NARDUZZI SOFIA	27/11/2009	UDINESE CALCIO
SAVIGNONI TRISHA	26/06/2009	UDINESE CALCIO
STINCO DRAGANIC GIULIA	08/12/2009	UDINESE CALCIO
STELITANO ZOE	30/08/2009	UDINESE CALCIO
TRUANT SHARON	15/11/2009	UDINESE CALCIO
MATIZ MATILDE	20/01/2009	ASD TOLMEZZO CARNIA

Primi Calci

AMBROSIO CAMILLA	11/01/2011	UDINESE CALCIO
PAGAVINO MAYA	11/06/2011	UDINESE CALCIO
TOSONE VITTORIA	11/11/2011	UDINESE CALCIO
TULLIO NICOLE	17/09/2011	UDINESE CALCIO

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente e relatore, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Luca De Pauli (Componenti effettivi), alla presenza degli Avv. Daniele Pezzetta, Avv. Andrea Canzian e Avv. Serena Imbriani, componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione, e che non hanno partecipato alla discussione collegiale, nonché del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 10.12.2020, avvenuta in modalità videoconferenza, ha adottato la seguente decisione:

8/2020-21ft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (5767 /59 pfi 20/21 MDL/jg del 11.11.2020) A CARICO DI: Lucio BIASINUTTO, Massimo SCHERZO, Vincenzo PISACANE, A.S.D. ANCONA.

Il deferimento

Con deferimento 11 novembre 2020 ritualmente notificato, la PF contestava a

- Sig. Lucio BIASINUTTO

la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, per avere svolto attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati con la A.S.D. Udine United Rizzi Cormor (in particolare contattando telefonicamente i genitori di quattro minori), al fine di farli tesserare per la stagione 2019/20 con la società A.S.D. ANCONA, con la quale BIASINUTTO si tesserava, per la stagione 2019/20, in qualità di dirigente accompagnatore;

- Sig. Massimo SCHERZO

per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS per avere consentito e comunque non impedito, in qualità di Vicepresidente della A.S.D. Ancona, che venissero, ad opera del Sig. Lucio BIASINUTTO, contattati i genitori di giovani calciatori tesserati con altra Società al fine di poterli tesserare per l'A.S.D. ANCONA nella successiva stagione sportiva;

- Sig. Vincenzo PISACANE

per la violazione degli artt. 4 e 32 CGS per avere consentito e comunque non impedito, in qualità di Presidente della A.S.D. Ancona, che venissero, ad opera del Sig. Lucio BIASINUTTO, contattati i genitori di giovani calciatori tesserati con l'A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor al fine di poterli tesserare per l'A.S.D. Ancona nella successiva stagione sportiva;

- la società A.S.D. ANCONA

per rispondere della violazione dell'art. 6, commi I e II del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Lucio BIASINUTTO, Massimo SCHERZO, Vincenzo PISACANE.

L'udienza

L'udienza di discussione si è svolta in modalità videoconferenza in ragione delle disposizioni relative alla emergenza "COVID 19", alla presenza da remoto del dott. Salvatore Galeota, Sostituto Procuratore Federale e dell'Avvocato difensore, incaricato da tutti i deferiti con mandato agli atti, che ha aderito alla trattazione in via telematica propositagli dal Presidente. Il Segretario dott. Francesco Poiana ne ha curato la verbalizzazione, anch'egli da remoto, stante la chiusura dei locali del Comitato Regionale. Il Presidente ha dato atto che la difesa dei deferiti ha depositato nei termini memoria scritta, e che nessuno dei deferiti si è connesso personalmente alla discussione in videoconferenza, pur avendone facoltà, comunque rappresentati dal loro Avvocato.

Dopo breve discussione, il rappresentante della PF, Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota, ritenendo fondato il deferimento, chiedeva le seguenti sanzioni:

quanto al Sig. Lucio BIASINUTTO mesi otto di inibizione;

quanto al Sig. Massimo SCHERZO mesi sei di inibizione;

quanto al Sig. Vincenzo PISACANE mesi tre di inibizione;

quanto alla Società ASD ANCONA euro 1.500,00 (mille cinque cento) di ammenda.

Il difensore dei deferiti, riportandosi al contenuto della memoria difensiva, chiedeva dichiararsi l'infondatezza del deferimento e pronunciarsi di conseguenza.

La motivazione

Il deferimento è fondato quanto alle posizioni dei sig.ri BIASINUTTO e SCHERZO; è manifestamente infondato per la posizione del presidente della Società, sig. PISACANE.

La denuncia del presidente della A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor esponeva che a fine giugno 2019, in corso della stagione sportiva 2018/19, il sig. BIASINUTTO, qualificandosi come osservatore esterno dell'ASD ANCONA, Società per la quale invero non era (ancora) tesserato, aveva telefonato ai genitori di almeno quattro giovani calciatori, tutti tesserati per la Società denunciante, proponendo loro di trasferirsi all'ASD ANCONA per la stagione sportiva 2019/20. In quel momento, i destinatari delle sue attenzioni erano tutti in costanza di tesseramento con la Società denunciante. Nel presentarsi, il sig. BIASINUTTO aveva fornito agli interlocutori il numero telefonico del Vicepresidente dell'ASD ANCONA, sig. Massimo SCHERZO, suggerendo agli interpellati di prendere contatto diretto con costui. Tra i genitori contattati, c'è chi ha tenuto nota e riportato al Collaboratore della PF il numero telefonico dell'utenza del sig. SCHERZO e non è contestato che quel numero corrisponda effettivamente alla sua linea telefonica.

Il Sig. BIASINUTTO si tesserò solo successivamente per l'ASD ANCONA, a fare tempo dal settembre 2019 in qualità di dirigente accompagnatore.

I Sig.ri BIASINUTTO e SCHERZO nonché la società ASD ANCONA hanno recentemente (cfr C.U. 203/AA FIGC del 29.01.2020) patteggiato una sanzione con la PF per fatti analoghi di indebito proselitismo occorsi, in quella occasione, nei confronti dei giovani tesserati di un'altra Società, diversa da quella da cui ha preso piede l'odierno procedimento.

Il deferito BIASINUTTO non nega il fatto di aver invitato alcuni genitori, *"se la cosa interessava"*, a prendere contatto con un dirigente dell'ASD ANCONA *"per avere ulteriori notizie su quanto preannunciato con la telefonata"*, ritenendo evidentemente che la semplice telefonata a tesserati altrui, finalizzata al proselitismo, non costituisca violazione. Questo TFT, e prima del 2014 la Commissione Disciplinare FVG, con provvedimenti che sono stati condivisi nel merito (non sempre nella quantificazione della sanzione) anche dall'Organo di appello, quando è stato interessato, ha sempre convintamente sostenuto che la condotta di chi mira a "sottrarre" tesserati dalle Società viciniori per rimpolpare i propri ranghi, bypassando la Società di appartenenza, sia di per sé violativa dei principi cardine dell'Ordinamento sportivo. Contattare direttamente i genitori dei giovani calciatori, a volte millantando aspettative o meriti propri, a volte denigrando gli altri, o anche senza presentare argomentazioni particolari, si pone in termini contrari ai concetti di fair play, di probità, e della stessa lealtà nei rapporti e, nella migliore delle ipotesi, costituisce una indebita interferenza nel normale rapporto tra un giovane calciatore e la società di sua appartenenza. Ben lungi dall'essere conforme *"alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe"* (cfr art. 32 co.2 CGS), provoca disordine, dà spunto a diatribe, infiamma risentimenti tra Società affiliate per la stessa Federazione, creando sensibile nocumento al movimento calcistico e sportivo in genere.

Quanto al sig. BIASINUTTO i contatti con i genitori dei quattro giovani calciatori sono documentati nelle deposizioni ricevute dal Collaboratore della PF, non sono contestati e sostanzialmente non sono contestabili; lo stesso BIASINUTTO non si è neppure sorpreso che uno dei genitori abbia registrato la sua telefonata. Il fatto che non fosse ancora tesserato per la ASD ANCONA costituisce per lui ulteriore elemento violativo ex art. 32 co. 1 CGS.

Quanto al sig. SCHERZO, la contestazione è stata inquadrata dalla PF quale consapevole omissione di sorveglianza circa i fatti addebitati al sig. BIASINUTTO, ma in realtà egli è stato pieno complice del disegno del BIASINUTTO, tant'è che lo stesso BIASINUTTO, nella propria deposizione, conferma che *"i genitori sono stati invitati, se la cosa interessava, a prendere contatto con un dirigente dell'ANCONA"* (il sig. SCHERZO, appunto) di cui ha dettato il numero di utenza telefonica. Inutile per lui affermare al Collaboratore della PF di non ricordare nulla, neppure di aver autorizzato BIASINUTTO a trasmettere quel numero cellulare. Non è emersa agli atti una sua condotta "diretta" che fosse indirizzata a contattare con finalità di proselitismo i tesserati di altra Società o, per loro, i genitori, ma è emersa chiaramente la sua piena e solidale intesa con il sig. BIASINUTTO finalizzata al risultato. Soltanto nel pieno accordo del sig. SCHERZO il suo numero di cellulare poteva essere nella disponibilità del BIASINUTTO già in un momento in cui questi non era ancora tesserato per l'ASD ANCONA (né il deferito ha fornito argomenti alternativi che spiegassero perché BIASINUTTO aveva la disponibilità di quel numero di cellulare), e soltanto la sussistenza di un'intesa tra i due dà significato al fatto che il BIASINUTTO abbia consegnato ai destinatari delle sue attenzioni quel numero telefonico, con l'invito a chiamare. Il tutto con la esclusiva finalità di portare in ASD ANCONA, per la stagione sportiva seguente, tesserati altrui. Ulteriore elemento, che la PF espone è la recidiva specifica infra-annuale di questi due deferiti, che illumina la fattispecie, colorando di sé l'accordo tra i due soggetti e la loro stessa indole, per così dire, "aperta" verso questo sistema di reclutamento di giovani tesserati, vietato dall'Ordinamento sportivo.

Quel deferimento contestava al BIASINUTTO il fatto di aver contattato telefonicamente nel mese di giugno 2019 (!) i genitori di quattro calciatori in costanza di tesseramento con altra Società al fine di convincerli a far trasferire i rispettivi figli alla ASD ANCONA, e allo SCHERZO di aver (proprio) *"incaricato"* nel mese di giugno 2019 il BIASINUTTO di svolgere quella attività di proselitismo. I due hanno patteggiato la sanzione.

L'istituto del patteggiamento (nel concreto, effettuato nel gennaio scorso), infatti, nella attuale impostazione codicistica, presuppone la *"correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti"* (cfr art. 126 co. 4 CGS). Avendo il patteggiamento base volontaria, la concorde (di BIASINUTTO e SCHERZO) qualificazione dei fatti che confermano il loro solidale approccio, se non descrive una confessione pura e semplice della *"risalenza"* al tempo dei fatti (giugno 2019, lo stesso periodo anche di questo deferimento) del loro rapporto d'intesa, depone in termini assolutamente persuasivi per la assoluta dimestichezza della coppia verso questo tipo di condotta e per l'alta probabilità che l'intesa dei due già sanzionata si sia ripetuta a distanza di pochi giorni all'indirizzo di altri e diversi giovani calciatori, già tesserati per la Società che ha dato impulso al presente deferimento, e possa ripetersi all'indirizzo di nuovi e diversi destinatari.

Il TFT ricorda, in proposito, che il regime probatorio da sempre riconosciuto in giurisprudenza federale per accertare la colpevolezza per una violazione sportiva non pretende il superamento di ogni ragionevole dubbio, ma si attesta su un grado di prova che sia superiore al generico livello probabilistico. Ecco che nella fattispecie sussiste la coincidenza dei descritti fatti, addebitati ai due soggetti, che logicamente sono indirizzati verso un unico sbocco che porta alla consapevole intesa tra i due, diretta a raggiungere il risultato violativo. La contestazione del fatto che la PF ha qui fatto al sig. SCHERZO, in termini di mera mancata sorveglianza, quindi, costituisce soltanto un minus rispetto al fatto effettivamente emerso di piena partecipazione, ed è assolutamente provata.

Quanto al sig. PISACANE, il TFT FVG ribadisce la propria posizione, che ha dovuto assumere in altre occasioni negli ultimi periodi, di totale rigetto del deferimento. Non sussiste nell'Ordinamento sportivo una norma che imputi al presidente il *"mancato impedimento"* di ogni condotta violativa ascrivibile a soggetti che orbitino dentro o attorno alla sua Società, se non legata ad una specifica *"colpa"* che la PF non ha neppure ipotizzato. Più volte, negli ultimi anni, davanti a questo TFT, la PF ha imputato al presidente di varie Società di avere *"consentito e comunque non impedito, in qualità di Presidente"* determinate condotte di terzi, che vanno dal danneggiamento di una panchina in una trasferta a cui il presidente non aveva partecipato, all'inserimento da parte del dirigente accompagnatore in lista di gara di un calciatore non avente titolo, al proselitismo indebito, come nella fattispecie concreta. E, da tali incolpazioni, la PF ha fatto addirittura derivare a carico della Società la contestazione di una responsabilità *"diretta"*, il che costituisce manifesta petizione di principio. La PF, convinta della sua impostazione, ha recentemente appellato un provvedimento di questo TFT che aveva rigettato il deferimento del presidente che avrebbe *"consentito e non impedito"* un fatto a lui non addebitabile. La CFA con decisione n. 64 del 10.03.2020 ha rigettato l'appello nel merito. Ciò nonostante, imperterrita, la PF insiste nella sua impostazione errata.

La norma di riferimento è l'art. 5 CGS: *"Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili"*. Vogliamo qui di seguito ricalcare e fare nostra, riportandola e adattandola alla fattispecie attuale, ovviamente mutatis mutandis, la motivazione stessa della CFA citata, che (guarda la coincidenza) pur in altra fattispecie si riferiva propriamente ad una responsabilità indebitamente attribuita dalla PF al sig. PISACANE *"in quanto"* presidente della Società:

"la violazione e l'illecito contestato al signor Vincenzo Pisacane, secondo gli atti della Procura ... è rappresentato dal fatto di 'aver consentito, o comunque omesso ogni necessaria vigilanza, in relazione al fatto'" del proselitismo attuato dai sig.ri BIASINUTTO e SCHERZO.

"Il punto centrale dell'accusa è rappresentato pertanto dall'aver consentito o comunque aver omesso la necessaria vigilanza sul comportamento di altri soggetti- persone fisiche.... Nel caso di specie, in atti non vi è alcuna prova né principio di prova che il Pisacane abbia consentito il comportamento violativo..." di BIASINUTTO e SCHERZO. ***"Residuerrebbe l'omessa vigilanza desumibile, si ritiene in via logica, proprio dal"*** la incontestabilità del fatto addebitato al sig. BIASINUTTO. ***"Senonché, anche tale ipotesi di responsabilità omissiva non trova il minimo supporto probatorio negli atti del procedimento, finendo così per atteggiarsi come una sorta di responsabilità oggettiva, che ha invece visto correttamente sanzionare la società Asd Ancona ai sensi dell'art. 6, comma 2, del vigente C.G.S."***

Il Sig. Pisacane è stato invece deferito, sia pure per violazione dell'art. 4 del vigente C.G.S., in proprio e quale persona fisica, con addebito ovviamente di responsabilità personale per omissione di vigilanza su atti o fatti che sono imputabili a terzi, senza che sia neppure descritta (né ipotizzata) una sua colpa e ***“senza, giova ripetere, quel minimo supporto probatorio del comportamento omissivo che non può non sorreggere anche l'ipotesi accusatoria fondata sulla deduzione logica. Ci sarebbe, quindi, voluto un quid pluris rispetto alla mera deduzione logica rispetto alla qualifica rivestita all'interno della società. ... in assenza di una espressa previsione normativa, non rientra negli obblighi del Presidente di una Società il controllo”*** delle condotte di tutti i suoi tesserati. ***“Infatti, ... secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente C.G.S. le persone fisiche (in quanto tali) soggette all'Ordinamento federale, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa “delle norme loro applicabili”.***

Nella fattispecie, nessuna tra le deposizioni registrate dalla PF coinvolge la posizione del presidente PISACANE; e questi, in sede di interrogatorio, pur confermando di conoscere il BASTIANUTTO e di averlo tesserato nel 2019, riporta di non essere stato al corrente del proselitismo da questo posto in essere. Per quanto emerge dagli atti, soltanto dall'epoca del patteggiamento di gennaio 2020 per fatto analogo il presidente PISACANE avrebbe potuto accendere la propria attenzione sulle disinvolute modalità operative dei due suoi collaboratori, ma i fatti a cui si riferiscono gli atti di questo deferimento sono anteriori.

Quanto alla ASD ANCONA, il deferimento contesta alla Società la “responsabilità diretta” (art. 6 co. 1 CGS “*La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali*”), per il fatto del presidente, e la “responsabilità oggettiva” (art. 6 co. 2 CGS), anche se l'attuale CGS per pudore non la chiama più con il suo nome (“*La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2*”), per il fatto degli altri due deferiti. Cadendo il deferimento nei confronti del presidente PISACANE, viene automaticamente meno la responsabilità diretta della Società, mentre la responsabilità oggettiva comporta una sanzione modulata come da dispositivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG

quanto al Sig. Lucio BIASINUTTO accoglie il deferimento e commina la sanzione di mesi otto di inibizione;

quanto al Sig. Massimo SCHERZO accoglie il deferimento e commina la sanzione di mesi sei di inibizione;

quanto al Sig. Vincenzo PISACANE rigetta il deferimento;

quanto alla Società ASD ANCONA accoglie parzialmente il deferimento e commina la sanzione di euro 600,00 (seicento) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

IL SEGRETARIO

Marcello FANIGLIULO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio BRUNO

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine il 21/12/2020.